AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

4 agosto 2004, n. 219/04/CSP

Segnalazione del signor ... nei confronti dell'amministrazione comunale di ... per la presunta violazione della legge 28 febbraio 2000, n. 28 (periodico "...")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 agosto 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Comando Compagnia ..., pervenuta in data 9 giugno 2004 (prot. n. 319/EA/04/NA) con la quale viene trasmessa la segnalazione del signor ..., nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale di ..., in quanto, in data 26 maggio 2004, durante la campagna per le elezioni comunali, ha distribuito "...", periodico dell'Amministrazione comunale di ..., edizione n. 2 - maggio 2004, all'interno del quale sono stati pubblicati articoli in contrasto con i requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che in data 14 giugno 2004 (prot. n. 337/EA/04/NA), in chiusura del primo turno elettorale amministrativo, è pervenuta la nota con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso, oltre alle copie del periodico in questione, il verbale di sequestro amministrativo redatto dalla Guardia di Finanza Comando Compagnia ... dal quale si rileva, in particolare, l'informativa relativa alla data di effettiva diffusione della pubblicazione, vale a dire il 25 maggio 2004;

CONSIDERATO che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni, in forme non impersonali e non indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, vige dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 aprile - 27 giugno 2004);

RILEVATO che l'edizione n. 2 del periodico comunale contiene, in particolare, la verifica delle linee programmatiche del mandato quinquennale, le attività svolte dal Consiglio comunale e gli interventi finanziati, riportando le valutazioni del Sindaco, del Segretario Generale, del Presidente del Consiglio comunale, del Difensore civico e di tutti i Gruppi consiliari, appartenenti alla maggioranza e all'opposizione;

RITENUTO che la pubblicazione in questione abbia i requisiti dell'impersonalità della forma, trattandosi di diffusione di informazioni relative all'attività dell'Amministrazione e alle decisioni dei suoi organi che risultano realmente finalizzate all'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione e che non costituiscono occasione per fornire una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione medesima e dei suoi organi;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.